

Schema di Accordo di collaborazione ex art 15 L.241/1990 fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia per l'incremento della sicurezza sulle strade e l'adozione dei corretti comportamenti di guida. Rinnovo periodo 2022-2027

Premesso che:

- la sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi della Provincia di Reggio Emilia che ha aderito a quelli fissati dall'Unione Europea e che, da anni, è impegnata in una serie di studi e di azioni mirate alla diminuzione dell'incidentalità e della mortalità stradale ed al miglioramento della fruibilità, in sicurezza, delle strade stesse;
- con legge 17 maggio 1999 n°144, dando seguito al Piano Sicurezza Stradale 1997-2001 di matrice comunitaria, è stato istituito quale esperienza nazionale il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, diretto a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali attraverso un sistema articolato di strumenti e di nuove metodologie utili allo scopo;
- la Provincia di Reggio Emilia ha approvato il testo del presente accordo con Decreto del Presidente n. ____ del __/__/2022;
- l'Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia ha approvato il testo del presente accordo con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del __/__/2022;

Considerato che:

- nel corso degli anni la Provincia ha attivato, in collaborazione con l'Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, Ufficio Scolastico Provinciale, Regione Emilia-Romagna, Forze dell'ordine, ACI, Comuni, Agenzia Locale per la Mobilità, ACT e altri Enti e associazioni, azioni e risorse nella prevenzione per la sicurezza stradale ed intende continuare a sviluppare e promuovere iniziative sul tema della sicurezza stradale e sulla promozione di modalità di trasporto alternative all'automobile privata. Attività rivolte, in primo luogo, ai ragazzi ma anche, e più in generale, a tutti gli utilizzatori della strada;
- in questi anni la Provincia ha realizzato una serie di azioni volte a migliorare le conoscenze e dati sugli incidenti e, conseguentemente, sviluppare un'analisi complessiva del fenomeno sottoscrivendo, nel 2009, una convenzione con l'ISTAT per la raccolta decentrata dei modelli CTT/INC da parte delle Autorità di Polizia che intervengono sul luogo degli incidenti per la raccolta di tutte le informazioni e dei dati principali, oggettivi e soggettivi, concernenti ogni singolo sinistro;
- il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia, da diversi anni, persegue uno specifico progetto sulla mobilità sostenibile, come Progetto Strategico dell'Ente all'interno dei Piani Esecutivi di Gestione degli anni scorsi, che si rivolge a temi, obiettivi ed azioni trasversali ed interdisciplinari per il buon governo della mobilità e della sicurezza degli utenti della strada, includendo anche azioni volte alla prevenzione e controllo dei

corretti comportamenti di guida e che tale progetto verrà presumibilmente riproposto anche nel Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno;

Preso atto che:

- seppur osservandosi un miglioramento, nel corso degli ultimi anni, il costo sociale ed umano determinato dall'incidentalità stradale è elevato, dovuto anche al considerevole coinvolgimento della popolazione giovane, rimanendo il numero delle vittime sulle strade ancora consistente;
- ridurre il numero di vittime sulla strada in Europa è l'obiettivo fissato dalla Commissione europea nel Libro Bianco sui trasporti ed in questa direzione si stanno concentrando le azioni della Provincia per implementare la sicurezza stradale;

Ritenuto che la prevenzione sia obiettivo prioritario, attraverso l'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale, ma che altresì occorra dare ulteriore impulso anche adottando strumenti persuasivi e di controllo, al fine di ridurre l'incidentalità e la mortalità stradale, inducendo gli utilizzatori della strada a comportamenti più sicuri quale quelli di diminuire e controllare la velocità dei veicoli, al primo posto tra le cause di incidenti con gravi conseguenze e talora con esiti mortali;

Dato atto che:

- per il raggiungimento di detto obiettivo la Provincia di Reggio Emilia e l'Unione hanno elaborato un progetto volto a incrementare nei guidatori la consapevolezza della velocità di movimento del proprio veicolo attraverso l'installazione di dispositivi volti a controllare il superamento dei limiti di velocità;
- detto progetto nasce anche dall'esigenza di sensibilizzare l'automobilista sulla problematica della sicurezza stradale e stimolarlo ad acquisire una cultura della guida che riduca situazioni di incidentalità, educandolo conseguentemente al puntuale rispetto dei limiti di velocità, incrementando in aggiunta l'attenzione alla guida nei tratti viari caratterizzati dal maggior indice di incidentalità;

Considerato necessario, per il raggiungimento delle finalità del progetto, attraverso la collaborazione con i Comuni del territorio nel perseguimento del condiviso interesse, di prevenire e ridurre l'incidentalità stradale su alcuni tratti di strade provinciali caratterizzati da elevati flussi di traffico e di incidentalità;

Ritenuto opportuno che la gestione operativa delle apparecchiature collocate sulle strade provinciali sia mantenuta in capo alla Polizia Municipale dell'Unione, struttura già dotata dei supporti informatici e delle professionalità necessarie;

Dato atto che, in riferimento agli art. 142 e 208 del Codice della Strada, con il presente accordo viene altresì definita la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni e delle spese necessarie per le procedure di riscossione e per l'avvio del progetto, così come esplicitato all'art.1 comma 5 lett.b) e art.1 comma 6 del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2019 sotto richiamato;

Dato altresì atto che il presente accordo si pone nell'ottica di una cooperazione fra enti nel campo della sicurezza stradale, e che lo stesso accordo risulta coerente con le previsioni dell'art. 142 del Codice della Strada di cui costituisce attuazione in funzione dei decreti ministeriali attuativi;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2019 "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità"

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, rappresentata dal suo Presidente Giorgio Zanni, domiciliato per la carica a Reggio Emilia in Corso Garibaldi 59, o suo delegato;

e

l'Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia (in seguito per brevità Unione Tresinaro-Secchia) rappresentata dal Presidente Matteo Nasciuti, domiciliato per la carica a Scandiano (RE) in Corso Vallisneri, 6 o suo delegato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti convengono di porre in essere una collaborazione allo scopo di costituire un sistema di sicurezza stradale volto a promuovere e realizzare progetti mirati a ridurre l'incidentalità sulle strade del Distretto dell'Unione.

Il presente atto è individuato dalle Parti quale modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi da porre in essere, l'economicità della spesa pubblica locale, un miglior utilizzo delle risorse materiali ed umane, l'uniformità delle procedure.

Art. 3 – Finalità

Le Parti, convenendo di cooperare in maniera funzionale ed efficace allo scopo di ridurre l'incidentalità e la mortalità sulle strade, si propongono di:

- promuovere e sensibilizzare ai corretti comportamenti di guida volti alla sicurezza in un'ottica di prevenzione, stimolando ad acquisire una cultura alla guida dei veicoli che riduca le situazioni di rischio e di incidentalità, con iniziative congiunte fra Polizia Provinciale e Polizie Municipali anche attraverso l'informazione ed educazione stradale per il rispetto del Codice della Strada ed in particolare per il puntuale rispetto dei limiti di velocità, con specifico

- riferimento alle situazioni e tratti viari caratterizzati dal maggior indice di incidentalità;
- dare ulteriore impulso a migliorare il comportamento degli utenti della strada, al fine di diminuire le velocità, al primo posto tra le cause di incidente, mediante un rafforzamento degli strumenti persuasivi e di controllo;
 - ricorrere, a tal fine, all'utilizzo di apparecchiature mirate a controllare il superamento dei limiti previsti mediante l'impiego di apparecchiature fisse senza la presenza in loco dell'Agente accertatore, lungo tratti di strada provinciali individuati con apposito provvedimento prefettizio e altresì gestire tutti i verbali di violazione del Codice della Strada mediante un'unica Centrale Operativa istituita presso l'Unione;
 - contribuire all'integrazione della banca dati sugli incidenti stradali al fine di disporre di un quadro, sempre aggiornato, della situazione di incidentalità, mediante raccolta secondo una metodologia unitaria e standardizzata, che ne consenta anche la comparabilità, evidenziandone i mutamenti e quindi l'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 4 - Obblighi dell'Unione

Rimane in capo all'Unione il mantenimento in attività delle postazioni di controllo della velocità su strada, in modo diretto o attraverso ditte terze, e l'espletamento dell'attività di controllo. Rimane altresì in capo all'Unione l'effettuazione delle attività per eventuali installazioni di postazioni secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

L'Unione incassa le sanzioni corrispondenti, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Le somme incassate sono destinate, in prima istanza, alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di noleggio delle apparecchiature per la rilevazione della velocità, dei relativi box e strutture di ancoraggio al suolo, nonché tutte le spese relative agli allacciamenti/utenze e quanto altro necessario alla funzionalità delle apparecchiature esistenti o di nuova installazione.

L'intera procedura, dall'accertamento dell'infrazione, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, è a carico dell'Unione, compresa la eventuale fase di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

L'Unione può creare accessi telematici, presso i propri Uffici, così da consentire agli utenti una visione circa lo stato dei verbali elevati a loro carico, fatte salve le norme di tutela della Privacy e della diffusione di dati sensibili e personali.

Le regole che riguardano la ripartizione e la destinazione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità derivate dagli accertamenti effettuati mediante strumenti rilevatori di velocità appositamente omologati, sono stabilite dal D.Lgs. n.285/1992 s.m.i. (Codice della Strada) all'art 142 (commi 12 bis e 12 ter), che attribuisce detti proventi sanzionatori in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

L'Unione deve destinare le relative quote percentuali per le specifiche finalità ed attività indicate negli artt. 142 comma 12 ter e 208 del Codice della Strada.

Considerato che le somme da ripartire tra l'Ente Proprietario della strada su cui è avvenuto l'accertamento, nel caso del presente accordo la Provincia di Reggio

Emilia e l'Ente da cui dipende l'organo accertatore (Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia), sono relative alle sole sanzioni amministrative riscosse, al netto delle spese sostenute per la notifica degli atti e delle spese per il mantenimento della funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, nonché delle spese di personale per la gestione degli atti successivi alla notifica (incassi dei pagamenti, accesso agli atti, contenzioso, riscossione coattiva, ecc.), si stabilisce che le spese di procedura e notifica dei verbali di accertamento siano sostenute e pertanto incassate interamente e direttamente dall'Unione e che le ulteriori spese a carico dell'Unione siano quantificate forfettariamente, in accordo tra le parti, in un importo pari al 10% di quanto dovuto alla Provincia, pertanto la quota di spettanza della stessa Provincia pari al 50% dei proventi sanzionatori incassati sarà erogata al netto delle spese come sopra citato.

Per tutto quanto sopra indicato l'Unione s'impegna a versare alla Provincia una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie incassate per le violazioni di cui all'art.142 del Codice della strada, per eccesso di velocità, accertate con strumenti all'uopo installati e omologati, sulle strade provinciali, pari al 50% delle somme riscosse" al netto delle spese come sopra determinato.

L'Unione è tenuta a versare il corrispettivo economico di cui al presente accordo relativo alle sole somme incassate, con **cadenza semestrale**, per le violazioni pagate, o per quelle il cui iter procedurale legato all'eventuale contenzioso si sia concluso con il pagamento della sanzione.

A completamento dell'anno solare, fatte salve eventuali richieste da parte della Provincia per tempi intermedi resesi necessarie, l'Unione dovrà redigere una relazione illustrativa dello stato di attuazione del presente atto, inclusiva dei periodi di attività dei sistemi di controllo della velocità e relativo quadro delle infrazioni contestate ed incassate, da trasmettersi alla Provincia entro 60 giorni successivi al termine dell'anno solare.

Art. 5 - Obblighi della Provincia

La Provincia si impegna a destinare le somme di cui al presente accordo ad interventi per la sicurezza stradale, coerentemente a quanto indicato dalle disposizioni del Codice della strada, con priorità all'ambito territoriale dell'Unione.

Art. 6 - Identificazione posti di controllo

Gli impianti saranno installati nei seguenti luoghi autorizzati dalla Prefettura e nel rispetto della normativa vigente:

- COMUNE DI CASALGRANDE:
 - o S.P. n.51 – Km. 5+400 (direzione Veggia)
 - o Circonvallazione S.P. n.51 – Km. 6+500 (direzione Rubiera)

Previo assenso della Provincia, l'Unione potrà procedere all'installazione di nuovi sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni, qualora vengano valutate ulteriori necessità di incrementare la sicurezza stradale sulle arterie stradali previste dai Decreti Prefettizi.

Art. 7 - Durata ed efficacia

Il presente accordo decorre dalla data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma ed ha una durata di 5 anni. Almeno 60 giorni prima della sua scadenza le Parti si raccordano per l'eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo.

Ogni integrazione e/o modificazione del presente atto che dovesse intervenire, anche a seguito dell'emanazione di specifiche norme, in particolare quelle conseguenti alla Legge n°120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" e s.m.i., determina, laddove opportuno e necessario, la sua revisione.

Art. 8 - Trattamento fiscale

Il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Art. 9 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 10 - Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Art. 11 - Sottoscrizione

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione all'art.15 comma 2-bis della L.241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegato b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986;

Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del c.p.c.

Provincia di Reggio Emilia
Il Presidente
Giorgio Zanni
(firmato digitalmente)

Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia
Il Presidente
Matteo Nasciuti
(firmato digitalmente)

Le Parti con la stipula del presente accordo dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutti i patti della stessa

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma”